

COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

REP. N°

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
DI MENSA PER I MODULI ABITATIVI COLLETTIVI DEL CO-
MUNE DI NORCIA. (CIG _____)**

L'annoduemidiciotto, il giorno _____ del mese di _____, in
nella Residenza Municipale, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dot-
tor Vincenzo De Cesare, Segretario comunale, titolare della Segreteria Ge-
nerale del Comune di Norcia, autorizzato per legge al rogito di contratti in
forma pubblico amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art.
97, comma 4, lettera c) del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, sono comparsi i si-
gnori:

DANIELA CAMELIA, nata a Roma il 10/07/1984, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Norcia, C.F. 84002650541 – P.I. 0000453230542, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Cultura in forza di Decreto del Sindaco di Norcia n. 14 del 29.03.2018:

E

PIZZICHINI ANNA, nata a Roma l'9.06.1949, Legale rappresentante dello Sporting Hotel Salicone S.r.l. con sede in Norcia, Corso Sertorio, n. 21 – C.F. – P.I. 01800610543 (*Società contraente*) di seguito indicata come “Società” .

Componenti della cui identità personale poteri di rappresentanza e capacità

giuridica io, Segretario comunale rogante, sono personalmente certo.

PREMESSO CHE

- con determina del Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi Sociali

- Cultura n. del si è provveduto ad affidare il servizio mensa per

i moduli abitativi collettivi del Comune di Norcia alla Ditta,

per l'importo netto di €, approvando contestualmente lo

schema del presente contratto – catering da effettuare per le persone ricove-

rate presso i moduli abitativi collettivi di Norcia e Frazioni;

-- è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della

Società ai fini della stipula del presente contratto;

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma

pubblica amministrativa.

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti

gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostan-

ziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto se-

gue:

ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di mensa per i moduli abitativi collettivi

del Comune di Norcia con le modalità di cui alla richiesta di offerta Prot.

Com/le n.6690 del 06.04.2018, agli atti dell'ufficio.

ART. 2 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'importo massimo contrattuale è pari ad Euro _____,

(_____/____) oltre IVA nei termini di legge.

L'Amministrazione non garantisce il raggiungimento del suddetto importo,

ma si riserva di acquistare i pasti sulla base delle effettive presenze.

L'importo unitario giornaliero è quello indicato nell'offerta presentata dalla Società in sede di gara di € 19,99, oltre IVA

ART. 3 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETÀ

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società, se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 4 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni L'Amministrazione potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 5 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DEL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua:

- Il *Direttore all'esecuzione* del contratto per l'Amministrazione il Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi Sociali e Cultura _____;

- Il Signor _____ quale coordinatore responsabile dell'attività contrattuale per la Società

In particolare il Direttore all'esecuzione e il coordinatore collaborano per la gestione delle attività contrattuali.

Il coordinatore indicato dalla Società è il referente principale per l'amministrazione comunale,

ART. 6 – VERIFICA DI CONFORMITA’

E’ facoltà del Direttore dell’esecuzione del contratto eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.

Il Direttore dell’esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell’Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati della Società che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono la Società dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto.

Nel caso di esito positivo della verifica, il Direttore dell’esecuzione dispone il verbale che autorizza la liquidazione della fattura, secondo quanto indicato al successivo art. 7. Nell’ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzia il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore dell’esecuzione potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo art. 9 ed eventualmente procedere all’applicazione delle penali.

ART. 7 - FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il Comune di Norcia corrisponderà alla l’importo a pasto indicato nell’offerta pari ad € oltre I.V.A., moltiplicato per il numero dei pasti erogati, che risulterà da apposita documentazione.

Le fatture mensili saranno liquidate dal Comune nel termine di sessanta

giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Tali fatture dovranno essere accompagnate da un documento riepilogativo dei pasti forniti in ciascuna struttura, conformemente ai documenti giustificativi.

ART. 8 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante Accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.

ART. 9 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Penali

La Società nell'esecuzione del servizio previsto dal presente Contratto, ha l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e i regolamenti che riguardano il servizio stesso.

Qualora non attenda o violi gli obblighi di cui sopra, è tenuta al pagamento di una penalità che varia secondo la gravità dell'infrazione.

Per ogni violazione sarà avviata la procedura di contestazione mediante PEC al recapito appositamente fornito dalla Società. Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione scritta, la Società deve fornire le proprie controdeduzioni scritte, tramite PEC.

In caso di mancato invio nei termini o di motivazioni giudicate non accoglibili, saranno applicate le misure previste nel seguente articolo. Dell'esito del procedimento sarà data comunicazione alla Società entro 30 giorni dalle controdeduzioni o, in mancanza, della scadenza del termine per la presentazione delle stesse. L'Amministrazione procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Società.

L'applicazione delle penalità non preclude eventuali altre azioni.

Nel caso di singole inadempienze o abusi l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 600,00 rapportata alla gravità dell'inadempienza.

Nel caso di applicazione di sanzioni dalle Autorità competenti in materia d'igiene dei locali e degli alimenti, le stesse saranno poste a carico della Società.

Risoluzione

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art.1453 del Codice Civile per i casi d'inadempimento agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto nei seguenti casi:

gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dalla Società nonostante le diffide formali dell'A.C.;

accertamenti ispettivi e di laboratorio che documentino la non accettabilità

del prodotto fornito;

la sospensione o comunque la mancata esecuzione del servizio affidato;

il subappalto del servizio;

l'accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta dolosa e/o colposa da parte della Società, salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale.

La risoluzione sarà preceduta da notificazione scritta all'appaltatore delle conte-stazioni e previo esame delle eventuali opposizioni o deduzioni.

Con la risoluzione l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare l'appalto alla seconda ditta classificata o, in mancanza, a terzi, senza alcun diritto della Società inadempiente di avanzare richieste di danno per mancato guadagno e fatta salva la richiesta da parte dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno arrecatole. L'impresa sarà tenuta in ogni caso a garantire il servizio fino all'avvenuta sostituzione.

Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la ri-soluzione.

ART. 10 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto di cedere o subappaltare direttamente o indirettamente in tutto o in parte il servizio oggetto del presente appalto.

ART. 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata l'Amministrazione.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante

l'esecuzione della prestazione La Società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

ART. 12 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

La Società ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. La Società è peraltro l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile esterno del trattamento.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.

ART. 14 - RECESSO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile la Stazione appaltante può recedere da contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Impresa dalle spese sostenute e del mancato guadagno.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto di appalto e ad esso inerenti ed accessorie sono tutte a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D. Lgs. 50/2016.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Spoleto con espressa rinuncia di qualsiasi altro. E' esclusa la competenza arbitrale per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto relativo all'appalto in oggetto.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto da me letto alle parti, le quali, su mia domanda, dichiarano di approvarlo e con me lo sottoscrivono in modalità elettronica con firma digitale, di cui attesto la validità dei certificati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47-ter, comma 3, della legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Il presente atto, in formato elettronico, è stato redatto a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte da me ufficiale rogante, in un unico originale, su pagine intere (.....) e sin qui della, con imposta di bollo assolta mediante versamento con Mod. F23.

Per il Comune	
---------------	--

Daniela Camelia (Firmato in modalità elettronica)

Per la Società

Pizzichini Anna (Firmato in modalità elettronica)

Il Segretario Comunale

Dott. Vincenzo De Cesare (Firmato in modalità elettronica)